

COMUNE DI ZOGNO

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Sommario

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento.....

Art. 2. Presupposto per l'applicazione del tributo

TITOLO II-PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Soggetti passivi

Art. 4. Esclusioni.....

Art. 5. Superficie imponibile.....

TITOLO III-TARIFFE

Art. 6. Costo di gestione e piano finanziario

Art. 7. Determinazione della tariffa.....

Art. 8. Periodi di applicazione del tributo.....

Art. 9. Tariffa per le utenze domestiche

Art. 10. Occupanti utenze domestiche.....

Art. 11. Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 12. Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 13. Scuole statali

Art. 14. Tributo giornaliero

Art. 15. Tributo provinciale.....

TITOLO IV-RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 16. Riduzione per le utenze non domestiche.....

Art. 17. Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio

Art. 17 bis Esenzioni.....

Art. 18. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....

TITOLO V-DICHIARAZIONE-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE-CONTENZIOSO

Art. 19. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

Art. 20. Obbligo di dichiarazione

Art. 21 –Contenuto e presentazione della dichiarazione

Art. 22. Poteri del Comune.....

Art. 23. Accertamento

Art. 24. Sanzioni.....

Art. 25. Riscossione.....

Art. 26. Rimborsi

Art. 27. Somme di modesto ammontare

Art. 28. Contenzioso.....

Art. 29. Rateazione.....

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 31. Disposizioni transitorie

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti prevista dall'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 2. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti (esempio SCIA o DIA) assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

TITOLO II-PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
6. In caso di affitto di alloggio ad inquilini occasionali e, comunque, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero nel caso in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, l'obbligo di corrispondere la tariffa è del proprietario dell'alloggio. Nel caso di insediamento abusivo, obbligato in solido al pagamento della tariffa è il titolare delle aree e/o dei locali.

Art. 4 ESCLUSIONI

Non sono soggetti al tributo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi gli annessi locali ad uso abitazione o ad altri usi diversi
- c) Le superfici destinate al solo esercizio dell'attività sportiva vera e propria. Sono invece soggetti i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quelli sopra indicati, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso e simili;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali a titolo esemplificativo, ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; ove non vi sia, di solito, la presenza umana;

e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;

f) le soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1, 50;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) i locali adibiti esclusivamente ad uso agricolo ed adibiti a ricovero del bestiame, legnaia e fienile. Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia o il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per usufruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità e quantità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività e deve essere corredata con:

- Planimetria indicante l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede l'esclusione;
- Fotocopia ultima pagina e frontespizio del registro carico e scarico rifiuti speciali;
- Fotocopia formulari trasporto rifiuti.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| ATTIVITA' | RIDUZIONE DEL |
|---|------------------|
| Falegnamerie | 30% |
| Officine per riparazione, autofficine ed elettrauto, officine metalmeccaniche e di carpenteria 40% Laboratori fotografici | 40% |
| Lavanderie a secco e tintorie non industriali | 20% |
| Ambulatori medici e dentisti | 20% |
| Marmista | 30% |
| Tipografie, stamperie e vetrerie | 30% |
| Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale (tipico delle macellerie e simili) | 30% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo: | 20% |

4. Sono esclusi dall'applicazione del tributo le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci collegati all'esercizio di dette attività produttive per i quali il soggetto passivo sia intestatario di un'utenza a sua volta esclusa dalla tassazione in quanto produttiva in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Per poter godere dell'esclusione, il magazzino o l'area devono essere totalmente ed esclusivamente asserviti all'attività di produzione di rifiuti speciali. L'esclusione non si applica nel caso di utilizzo non esclusivo delle aree o dei magazzini ed il contestuale collegamento ad altre utenze produttive di rifiuti urbani o assimilati.

5. Allorquando sia verificabile la contestuale potenziale produzione di rifiuti urbani o assimilati per i quali il servizio pubblico sia comunque attivo, la detassazione non agisce su tutta la superficie del compendio ma restano escluse dal beneficio, quindi tassabili, le superfici su cui si producono le frazioni conferibili al pubblico servizio, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dello stesso da parte del contribuente.

6. La richiesta di detassazione delle superfici di cui al comma 1 dovrà essere presentata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione. Nel caso in cui la stessa sia prodotta successivamente, essa produrrà effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento se presentata entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo alla sussistenza dei requisiti.

7. I rifiuti prodotti sulle superfici escluse, di qualsiasi natura essi siano, sono considerati rifiuti speciali pertanto essi non sono conferibili al servizio Comunale: i costi per lo smaltimento di tali frazioni sono interamente a carico del produttore. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 5 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale (dpr 138/98). Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III-TARIFFE

Art. 6 COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO

1. Il tributo è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2 I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti sulla base dei dati comunicati dall'affidatario della gestione di rifiuti urbani e approvati dal Comune, nel rispetto delle deliberazioni assunte dall'autorità di regolazione ARERA.

3 Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. Il piano finanziario comprende le risorse necessarie.

4 Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/99.

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 158/99.

2.La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile,

rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, l'utenza cessa alla data di presentazione.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento o una riduzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo dedicato nel presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 9 TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo e il massimo tra quelli previsti dal DPR 158/1999 salvo ulteriori deroghe di legge.

Art. 10 OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti i locali. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per utenti non residenti (stagionali e non) e per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune e non utilizzate per la residenza anagrafica ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

Tabella presuntiva di deduzione del parametro numero componenti il nucleo familiare dal parametro superficie alloggio e accessori.

| Superficie mq | Numero componenti il nucleo familiare |
|---------------|---------------------------------------|
| Sino a 50 | 2 |
| Da 51 a 80 | 3 |
| Oltre 80 | 4 |

Per le utenze domestiche, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 2.

4. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nucleo familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.
7. Per le utenze domestiche, costituite da abitazioni tenute a disposizione da soggetti ricoverati presso istituti di cura/ricovero, il numero degli occupanti è pari a 1 purché l'abitazione non sia locata o ceduta in uso gratuito a terze persone. La presente agevolazione tariffaria compete a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti.
8. Per le utenze domestiche, costituite da abitazioni tenute a disposizione da soggetti eredi, il numero degli occupanti è pari a 1 per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del decesso, purché l'abitazione non sia locata o ceduta in uso gratuito a terze persone. La presente agevolazione tariffaria compete a richiesta dell'interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti.

9. Sono soggette alla categoria “autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta” le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi idrici, elettrici, calore, gas. La presente agevolazione tariffaria compete a richiesta dell’interessato, con presentazione di idonea documentazione che ne attesti i presupposti.

10. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 11 TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, DPR 158/99
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, DPR 158/99.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria con un valore compreso tra il minimo ed il massimo tra quelli previsti dal Decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, salvo ulteriori deroghe.

Art. 12 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Nel caso in cui all’interno degli stessi immobili siano svolte attività differenti, tra quelle di cui all’Allegato A, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione. Qualora non sia identificabile univocamente l’attività effettivamente svolta nei locali ed aree soggetti al tributo, l’iscrizione avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 13 SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 14 TRIBUTATO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 15 TRIBUTATO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV-RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 16 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1.La riduzione della parte variabile della tariffa è calcolata in misura proporzionale (nella misura massima del 60%) alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, da effettuarsi autonomamente ovvero tramite aziende specializzate.

Di tale avvio al riciclo il produttore deve darne comunicazione entro la fine del mese di gennaio dell'anno interessato all'agevolazione, che forma oggetto di valutazione da parte dell'ufficio comunale preposto (ufficio ecologia), legittimato anche richiedere al richiedente ulteriori elementi utili alla valutazione del presupposto della riduzione.

2.La determinazione della riduzione spettante della tariffa viene effettuata a consuntivo dall'ufficio tributi, successivamente all'istruttoria della pratica da parte dell'ufficio ecologia, e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre apposita documentazione con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia ed il quantitativo degli scarti avviati al recupero ed allegare specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "B" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, prodotte in misura inferiore alle 10 tonnellate annue.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

3.Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti assimilati in misura superiore alla quantità innanzi descritta deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia comunica al contribuente l'eventuale possibilità di gestione in regime di privativa pubblica anche di rifiuti assimilati agli urbani in misura superiore al limite suddetto.

Per riciclaggio, ai sensi dell'art.183 del DLGS 152/2006, si intende: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

Art. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 17/bis. ESENZIONI

1. Il tributo è esente per le utenze non domestiche che abbiano avviato la nuova apertura di negozi e pubblici esercizi con superficie, alla quale ha accesso la clientela, non superiore a 150 mq. (non si comprendono i subentri e i trasferimenti delle attività) con esclusione di sale slot e sale scommesse.

L'esenzione spetta solo nel caso in cui il locale, dove viene esercitata l'attività, sia inutilizzato (vuoto, sfitto). Detta esenzione si mantiene per due anni a partire dalla data di apertura.

La presente agevolazione deve essere richiesta dall'interessato all'atto della presentazione della denuncia di attivazione.

2. Il tributo è esente per le utenze non domestiche che abbiano avviato la nuova apertura di attività industriali/artigianali (non si comprendono i trasferimenti).

L'esenzione spetta solo nel caso in cui l'attività venga esercitata in nuovi immobili o immobili ristrutturati su aree dismesse o su immobili inutilizzati. Detta esenzione si mantiene per due anni a partire dalla data di inizio occupazione.

La presente agevolazione deve essere richiesta dall'interessato all'atto della presentazione della denuncia di attivazione e con sottoscrizione di apposito protocollo d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

Art. 18 ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. (Uniche attività + negozi e pubblici esercizi storici)

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle utenze domestiche, di cui alla determinazione n.01/02 del 13/01/2015 che hanno avuto in comodato dal Comune l'apposito contenitore "composter" ed hanno così avviato il compostaggio dei propri scarti (frazione organica) e alle utenze domestiche che, con successivi provvedimenti, avranno in comodato d'uso il contenitore descritto, si applica una riduzione del 20% della quota variabile. La presente agevolazione si mantiene per i prossimi tre anni.

4. Alle utenze non domestiche (esclusivamente bar) che non detengono nel proprio locale slot machine si applica una riduzione del 30% della quota variabile. La presente agevolazione si applica a condizione che l'assenza sia adeguatamente certificata.

Art. 19 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell'intera tariffa.

TITOLO V-DICHIARAZIONE-ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE-CONTENZIOSO

Art. 20 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza; b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati dal presente Regolamento.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 21 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro 15 giorni successivi al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) della tariffa di igiene ambientale (TIA 1) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU).
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 22 POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 23 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L' avviso di pagamento deve essere redatto in base alle indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019 (TITR) in materia di trasparenza, a decorrere dalla data di obbligatorietà della stessa.

3. L' avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per i contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale

Art. 24 SANZIONI

1. In caso di violazioni sono previste le seguenti sanzioni:

- Per l'omessa dichiarazione 100% dell'importo dovuto con un minimo di € 50;
- Per infedele dichiarazione dal 50% dell'importo dovuto con un minimo di € 50;
- Per l'omesso o insufficiente versamento, 30% dell'importo dovuto, ridotto al 2% per ogni giorno di ritardo sino ai 15 giorni;
- Per mancata risposta a questionari si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

È prevista la riduzione ad un terzo delle sanzioni nel caso di acquiescenza del contribuente che provvede a pagare l'intero importo accertato entro il termine per ricorrere

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento.

2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate.

3. Il tributo è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 oppure mediante PAGOPA.

Art. 26 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 27: SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
2. Non si procede al versamento del tributo giornaliero per somme inferiori a € 2.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo anche di sanzioni amministrative, interessi e spese postali di riscossione, non superi l'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 28 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 29 RATEAZIONE

1. La TARI ordinaria e quella derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all'articolo 24 del presente regolamento, in caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere.
2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, salvo quanto stabilito per l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale o altre discipline speciali, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un

numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;

b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;

d) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di due rate mensili (comma 798 prevede massimo 72), a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

e) Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.)

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.000;

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l'Agente nazionale della riscossione (ADER)

f) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

g) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di due punti percentuali.

3 Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che me giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.

4. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
7. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 31 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e tares entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali;
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

| Utenze non domestiche | |
|-----------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie |
| 12 | Banche, istituti di credito e studi professionali |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

ALLEGATO B - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani:

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.), come previsto dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/06;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cassette di plastica, cellophane (non se imballaggio terziario);
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- RAEE provenienti da nuclei domestici come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 151/05.